



CITTA' DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

ART.1 – CONTESTO TERRITORIALE CON RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO ZERO- SEI ANNI

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA' DEI SERVIZI

ART. 3 – PROGETTAZIONE

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE

Art. 4.1 Criteri e modalità di accesso

Art. 4.2 Gestione della graduatoria

Art. 4.3 Quote contributive

ART. 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art 5.1 Composizione delle sezioni

Art.5.2 Alimentazione

Art.5.3 Cure igieniche al bambino

Art.5.4 Ambientamento

Art.5.5 Presenza, assenza e dimissioni dei bambini

Art.5.6 Calendario e orario di funzionamento

ART. 6 MODALITA' PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI IN CONTESTO COMUNITARIO

ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

ART.8 PROFESSIONALITA' DEDICATE

Art.8.1 Dotazione organica

Art.8.2 Ruolo e funzioni del Coordinatore Pedagogico

Art. 8.3 Formazione e aggiornamento

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 10- NORMA FINALE DI RINVIO DINAMICO

ART.1 – CONTESTO TERRITORIALE CON RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO ZERO- SEI ANNI

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, recante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015 n. 107”, ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita fino ai sei anni di età, al fine di garantire pari opportunità di sviluppo, educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Il predetto Sistema integrato è volto a promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, a concorrere alla riduzione degli svantaggi culturali e sociali e a favorire l’inclusione, nel rispetto delle diversità individuali. Esso riconosce l’educazione della prima infanzia quale segmento fondamentale del sistema di istruzione e sancisce il diritto all’educazione fin dalla nascita, in coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti dell’Unione Europea, che promuove lo sviluppo di servizi educativi per l’infanzia di qualità, accessibili e inclusivi.

In attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo, la Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale Piemonte 3 novembre 2023 n. 30, recante “Disciplina dei servizi educativi per l’infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni”.

Ai sensi della normativa statale e regionale vigente, il Comune di Bra è individuato quale Ente capofila del Coordinamento Pedagogico Territoriale (di seguito “CPT”) del proprio ambito territoriale, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali applicabili.

Il CPT costituisce lo strumento di governance locale del Sistema integrato 0-6, attraverso il quale sono svolte le funzioni di programmazione, promozione e attuazione degli obiettivi strategici del sistema di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

Il CPT è composto dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati, dai coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia statali e paritarie operanti nel territorio di riferimento, nonché dai referenti comunali competenti in ambito educativo e sociale, ai quali spettano le funzioni di presidenza, convocazione e coordinamento dei lavori.

Il CPT, operante anche in forma associata, assicura lo svolgimento coordinato e sinergico delle attività, mediante l'ottimizzazione e la condivisione delle risorse disponibili, delle professionalità, delle competenze e delle strategie, favorendo il raccordo delle scelte sia in fase di programmazione sia in fase di attuazione degli interventi.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA' DEI SERVIZI

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia costituiscono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, finalizzati a garantire alle bambine e ai bambini adeguate condizioni per un armonico sviluppo psico-fisico, cognitivo e relazionale, attraverso interventi educativi centrati sul minore quale soggetto attivo e protagonista del proprio percorso di crescita. Essi promuovono altresì la consapevolezza e il rispetto delle diversità, nonché il sostegno ai processi di inclusione sociale e alla partecipazione delle famiglie alla vita comunitaria.

Nell'ambito delle finalità definite dalla normativa nazionale e regionale vigente, i Servizi Educativi per la Prima Infanzia operano in collaborazione con le famiglie, configurandosi quali servizi territoriali flessibili, capaci di rispondere all'evoluzione dei bisogni sociali e culturali e di adeguare la propria organizzazione e tipologia di offerta.

In particolare, i Servizi Educativi per la Prima Infanzia concorrono a:

- a) garantire una risposta integrata e adeguata ai bisogni evolutivi propri dell'età e alle specifiche esigenze di ciascun bambino;
- b) attuare interventi educativi tempestivi in presenza di situazioni di svantaggio psico-fisico e socio-culturale, al fine di prevenire condizioni di disagio e favorire pari opportunità di sviluppo;
- c) promuovere la continuità educativa con il contesto familiare e con la scuola dell'infanzia, anche mediante forme di raccordo e coordinamento pedagogico;
- d) sostenere la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro delle famiglie.

ART. 3 - PROGETTAZIONE

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante l'azione educativa, che si esplica attraverso la progettazione pedagogica e organizzativa dei servizi, con particolare riferimento alla didattica, agli ambienti, alle modalità di partecipazione e alla formazione del personale, e non mediante l'applicazione di programmi standardizzati o predefiniti da soggetti sovraordinati.

La progettazione educativa costituisce una strategia integrata di pensiero e di azione, rispettosa dei processi di apprendimento delle bambine, dei bambini e degli adulti, nonché caratterizzata da flessibilità e capacità di adattamento in relazione all'evoluzione dei contesti sociali, culturali ed educativi di riferimento.

Nell'ambito dei Servizi Educativi del Comune di Bra, la progettazione educativa è predisposta con cadenza annuale, di norma entro il mese di dicembre e comunque al termine della fase di ambientamento, ed è elaborata dal personale educativo sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Responsabile dei Servizi, dal Coordinatore Pedagogico e dal Dirigente della Ripartizione competente, che provvede alla relativa approvazione.

La documentazione inerente alla programmazione educativa è resa accessibile e condivisa con le famiglie degli utenti mediante la consegna di idonea documentazione e/o attraverso specifici incontri, individuali o collettivi, con il personale dei servizi, al fine di garantire trasparenza, informazione e partecipazione.

La definizione dell'impostazione metodologica ed educativa si realizza attraverso l'individuazione delle linee fondamentali dell'attività educativa, il confronto tra le diverse posizioni pedagogiche e la promozione della partecipazione attiva delle famiglie.

Eventuali obiettivi specifici della programmazione educativa o particolari esigenze dell'utenza possono comportare l'attivazione di sperimentazioni e soluzioni organizzative e pedagogiche innovative, previamente validate dal Responsabile dei Servizi e sottoposte all'esame della Commissione di Partecipazione di cui al successivo articolo 9).

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, senza distinzione di nazionalità, nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza e pari opportunità di accesso.

Al bambino che abbia compiuto il terzo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di riferimento, in presenza di disponibilità di posti, può essere consentita la permanenza presso il nido d'infanzia esclusivamente fino a tale termine e unicamente nei casi debitamente documentati in cui non sia stata accolta la domanda di ammissione alla scuola dell'infanzia.

Le domande presentate da cittadini non residenti nel Comune di Bra possono essere accolte subordinatamente all'integrale soddisfacimento delle domande presentate dai residenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4.1 criteri e modalità di accesso

Le domande di iscrizione ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia devono essere presentate, utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bra, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 maggio per gli inserimenti

previsti nel mese di settembre e tra il 1° novembre e il 30 novembre per gli inserimenti previsti nel mese di gennaio.

Le istanze devono essere corredate dalla documentazione richiesta dall'Amministrazione, nonché da ogni ulteriore elemento ritenuto utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della definizione delle priorità di ammissione.

Ai fini della formazione della graduatoria, i bambini sono suddivisi per fasce di età come di seguito indicate:

- a) fino a 12 mesi (ex lattanti);
- b) medi fino a 24 mesi (ex semidivezzi);
- c) grandi fino a 36 mesi (ex divezzi).

L'età del bambino è determinata con riferimento al 30 settembre dell'anno educativo di competenza.

È ammessa la presentazione delle domande anche al di fuori dei termini sopra indicati esclusivamente nel caso in cui le liste di attesa risultino inferiori a cinque unità. In tali ipotesi, le domande sono inserite in coda alla graduatoria vigente, secondo l'ordine cronologico di presentazione e senza attribuzione di punteggio.

Le dichiarazioni rese dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale all'interno della domanda di ammissione sono soggette a verifica da parte degli uffici comunali competenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'ammissione dei bambini ai servizi avviene secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal presente regolamento, sulla base della graduatoria dei richiedenti, formulata e aggiornata dal Settore Servizi alla Persona, in conformità ai criteri definiti nel successivo articolo 4.2).

Il ritiro del bambino dal servizio deve essere comunicato all'Amministrazione comunale in forma scritta.

Nel caso di posti che si rendano disponibili nel corso dell'anno educativo, a seguito di rinuncia, decadenza o per altre cause, il Comune procede a nuovi inserimenti nel rispetto dell'ordine della graduatoria vigente.

Art. 4.2 gestione della graduatoria

Accertati i requisiti di età di cui all'art. 4.1) la graduatoria sarà formata-sulla base dei punteggi indicati nella seguente tabella:

Residenza	Nucleo residente a Bra	4
	Genitori non residenti che prestano la propria attività lavorativa a Bra	4
Tipologia inserimento	Richiesta inserimento a tempo pieno	8
Condizione lavorativa	Nucleo monoparentale con genitore occupato	12

del nucleo familiare	Entrambi i genitori occupati a tempo pieno	15
	1 genitore occupato a tempo pieno e 1 genitore occupato a tempo parziale almeno al 75%	10
	1 genitore occupato a tempo pieno e 1 genitore occupato a tempo parziale almeno al 50%	8
	Genitore occupato con contratto di lavoro intermittente	4
	Genitore non occupato percettore di NASPI	3
	Genitore inoccupato/casalinghe	1
	Genitore di età inferiore a 28 anni studente – lavoratore	0,3
Carico familiare	Presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità superiore al 67%	3
	Nucleo familiare con presenza di uno o più anziani ultra-sessantacinquenni non autosufficienti	2
	Presenza in lista d'attesa dall'anno precedente	1
	Per ogni figlio in età compresa da 0 a 3 anni nel nucleo familiare	1
	Per ogni figlio già frequentante i Servizi per la prima infanzia comunali	1
	Inserimento bambino con disabilità	12

Nella formazione delle graduatorie potranno essere tenute presenti, motivate situazioni particolari ed eccezionali. Tali situazioni vanno certificate da apposita documentazione dell'ASL di riferimento e dei Servizio Socio Assistenziale del territorio di residenza. In tal caso potranno venire assegnati, in seguito ad attenta valutazione della gravità del caso, fino ad un massimo di 4 punti.

La Graduatoria è approvata nei mesi di giugno e dicembre con determinazione del Dirigente della Ripartizione competente.

A parità di condizioni finali la priorità di ammissione verrà accordata alla domanda di iscrizione pervenuta al Comune e protocollata con numero inferiore.

Art. 4.3 Quote contributive

Le famiglie, naturali o affidatarie, concorrono alla copertura dei costi di gestione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia mediante il pagamento di una quota mensile obbligatoria di contribuzione.

Le tariffe, nonché le eventuali agevolazioni, sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate.

a) Qualora si verificano situazioni particolari tali da non consentire il regolare pagamento della retta, i soggetti obbligati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio

comunale competente, corredata da idonea documentazione. In tali casi, può essere concordato con l'Amministrazione Comunale un piano di rateizzazione del debito.

In assenza delle condizioni sopra indicate, ovvero in caso di mancato pagamento della retta, si procede alla dimissione d'ufficio dell'utente dal servizio e alla conseguente assegnazione del posto ad altro richiedente utilmente collocato in graduatoria.

Il termine entro il quale deve essere regolarizzata la posizione debitoria è stabilito dalla Giunta Comunale in sede di determinazione annuale delle tariffe del servizio.

b) Agli utenti non residenti nel Comune di Bra è applicata la tariffa massima prevista, indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare.

ART. 5 MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

5.1 Composizione delle sezioni

L'attività educativa è organizzata prevalentemente secondo la modalità del piccolo gruppo, in quanto le proposte pedagogiche richiedono la suddivisione delle bambine e dei bambini in gruppi numericamente contenuti, definiti in relazione all'età e al livello di sviluppo psicomotorio di ciascun minore.

Le sezioni, per motivate esigenze organizzative e pedagogiche, possono essere costituite in forma omogenea o eterogenea per età, anche in coerenza con le finalità e gli obiettivi del progetto educativo.

5.2 Alimentazione

Il servizio di ristorazione è assicurato mediante la preparazione dei pasti presso la Mensa comunale, nel rispetto del Piano di Autocontrollo adottato ai sensi della normativa europea e nazionale vigente in materia di igiene, sicurezza alimentare e qualità, nonché approvato dall'Azienda Sanitaria Locale competente. Restano ferme le specificità relative all'alimentazione dei lattanti, per i quali il menù è definito tenendo conto delle esigenze individuali.

È garantito, su richiesta delle famiglie, l'esercizio del diritto all'allattamento materno, mediante l'adozione di idonee condizioni organizzative e ambientali che assicurino adeguati livelli di comfort, anche durante le fasi di ambientamento e frequenza, previo accordo con il personale educativo.

Il menù è articolato in relazione all'età, alle capacità digestive e masticatorie delle bambine e dei bambini ed è strutturato su cicli stagionali, distinti in menù estivo e menù invernale, con ripetizione programmata nell'arco dell'anno educativo.

Sono altresì accolte le prescrizioni del pediatra per diete personalizzate, nonché le richieste motivate da esigenze di natura culturale o religiosa, previa presentazione di apposita istanza scritta debitamente protocollata.

5.3 Cure igieniche al bambino

Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive, il servizio garantisce l'adozione di idonee misure igienico-sanitarie, tra cui l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale

monouso, nonché di asciugamani e biancheria ad uso personale, sottoposti a lavaggio quotidiano o, ove previsto, a impiego monouso.

Le cure igieniche personali delle bambine e dei bambini sono assicurate in modo continuativo dal personale educativo, nel rispetto delle normative vigenti e delle buone prassi in materia di tutela della salute e del benessere dei minori.

5.4 Ambientamento

L'ambientamento delle bambine e dei bambini è programmato tenendo conto della posizione in graduatoria nonché delle esigenze organizzative e familiari, nel rispetto dei principi di gradualità e personalizzazione dell'intervento educativo.

Tale fase si svolge con modalità progressive e prevede la partecipazione di almeno un genitore o di altra figura di riferimento per il periodo ritenuto necessario al fine di favorire l'inserimento nel nuovo contesto educativo. Di norma, la durata dell'ambientamento è compresa tra un minimo di tre giorni (cosiddetto "inserimento alla svedese") e un massimo di quindici giorni (inserimento tradizionale), ferma restando la possibilità di modulazione in relazione alle specifiche esigenze e caratteristiche di ciascun bambino. L'organizzazione e lo svolgimento dell'ambientamento sono preceduti da un colloquio preliminare con la famiglia.

Gli inserimenti sono effettuati, di norma, nel periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre e, in presenza di disponibilità di posti, anche nel periodo tra gennaio e maggio.

Fermo restando che i Servizi Educativi per la Prima Infanzia perseguono finalità di carattere pedagogico, rivolte alla generalità dei bambini, e non hanno natura terapeutica o riabilitativa, in presenza di bambini con disabilità si provvede all'adeguamento del rapporto numerico tra personale educativo e minori iscritti. Ove necessario, sulla base di idonea documentazione rilasciata dai servizi sanitari competenti, è altresì attivato un intervento di sostegno individualizzato mediante l'assegnazione di personale educativo con specifica qualificazione.

5.5 Presenza, assenza e dimissioni dei bambini

La frequenza ai Servizi Educativi per la Prima Infanzia deve avere carattere continuativo. Il personale educativo provvede quotidianamente alla compilazione del registro giornaliero delle presenze, nel quale sono riportati, in maniera chiara e completa, i dati anagrafici delle bambine e dei bambini, il nominativo di un genitore o di un adulto titolare della potestà parentale, di un care giver di riferimento o di un delegato, unitamente al relativo recapito telefonico.

In caso di assenza, il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale è tenuto a comunicare tempestivamente la mancata frequenza entro le ore 9.30 del medesimo giorno. In caso di assenze prolungate, è fatto obbligo di informare il personale educativo per consentire l'adeguata organizzazione del servizio.

I genitori possono richiedere la dimissione della propria figlia o del proprio figlio dai servizi in qualsiasi momento dell'anno mediante comunicazione scritta all'Amministrazione comunale.

Per i bambini frequentanti le sezioni divezzi grandi, le dimissioni non sono ammesse nel mese di luglio.

Per i bambini iscritti alle sezioni piccoli e medi, le richieste di iscrizione presentate restano valide e vincolanti per l'anno educativo successivo.

5.6 Calendario e orario di funzionamento

Il calendario e l'orario di funzionamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, previa consultazione del Dirigente della Ripartizione competente e del/dei Responsabile/i dei Servizi.

All'uscita, le bambine e i bambini vengono consegnati esclusivamente ai genitori o ad altre persone preventivamente autorizzate per iscritto dagli stessi. Il personale educativo provvede all'identificazione dei soggetti autorizzati mediante documento di riconoscimento valido. L'affidamento a persone minorenni è consentito esclusivamente previa specifica delega scritta dei genitori e, in ogni caso, è vietato a minori di quattordici anni.

I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario di ingresso e di uscita prescelto. Qualora il minore non venga ritirato entro l'orario di chiusura del servizio e i genitori risultino irreperibili, il personale educativo provvede alla custodia temporanea presso la struttura, attivando, se necessario, la collaborazione delle Forze dell'Ordine per il rintraccio dei genitori.

ART. 6 MODALITA' PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI BAMBINI IN CONTESTO COMUNITARIO

I Servizi Educativi per la Prima Infanzia sono sottoposti alla vigilanza sanitaria dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Il Servizio di Igiene Pubblica vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione delle infezioni, igiene del personale, dei locali, degli arredi e delle suppellettili, nonché sulla produzione e somministrazione degli alimenti.

All'inizio di ciascun anno educativo, i genitori sono tenuti a prendere visione e a sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

a) le bambine e i bambini devono essere accompagnati ai Servizi Educativi in buone condizioni di salute;

b) qualora, durante la frequenza, si verifichino uno o più dei seguenti eventi:

* rialzo termico pari o superiore a 38°C o alterazioni significative dei parametri fisiologici;

* due episodi di dissenteria;

* un episodio di vomito;

* presenza di congiuntivite;

* altri stati di malessere rilevati dal personale educativo,

il personale educativo provvede a contattare immediatamente uno dei genitori. Gli stessi sono tenuti a ritirare personalmente, o tramite persona da loro delegata, la bambina o il bambino; la riammissione al servizio è consentita esclusivamente dopo l'accertata guarigione.

La somministrazione di farmaci durante l'orario di frequenza è consentita unicamente per patologie documentate e certificate dal pediatra curante. La certificazione deve indicare il farmaco, la posologia, le modalità di somministrazione e attestare l'indispensabilità della somministrazione durante la permanenza del minore presso il servizio. La

somministrazione sarà effettuata al nido dal genitore o da persona espressamente delegata per iscritto.

In caso di necessità, il personale educativo può effettuare semplici interventi di primo soccorso. Qualora la gravità della situazione lo richieda, in attesa dell'arrivo dei genitori, sarà contattato il numero di emergenza 112.

ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara, denominata: Informativa trattamento dati. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito istituzionale del Comune di Bra, nella pagina "Privacy e Cookie" (link diretto: <https://www.comune.bra.cn.it/it/privacy>).

ART.8 PROFESSIONALITA' DEDICATE

Il personale dei Servizi Educativi può essere alle dipendenze dirette del Comune o provenire da soggetti esterni ai quali il servizio sia affidato, ed è assunto secondo le modalità, nonché con il trattamento giuridico ed economico, previsti dai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), dagli accordi decentrati e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bra.

La dotazione organica del personale di ciascun servizio è definita nel rispetto della normativa regionale vigente e delle previsioni del CCNL e degli accordi decentrati applicabili.

Tutto il personale concorre, attraverso la progettazione e l'attuazione delle attività educative e dei servizi, al processo formativo delle bambine e dei bambini. L'organizzazione delle attività dei Servizi Educativi si fonda sul lavoro collegiale, nel rispetto delle competenze, delle professionalità e delle responsabilità attribuite a ciascun operatore.

8.1 DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico fra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi in rapporto alle diverse fasce di età, tenuto conto della capacità ricettiva del servizio, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni regionali, di cui alla citata L.R. n.30/2023:

- a) fino a cinque bambini per educatore per i bambini di età inferiore ai dodici mesi
- b) fino a otto bambini per educatore per bambini di età compresa fra dodici e ventitrè mesi
- c) fino a dieci bambini per educatore per i bambini di età compresa fra i ventiquattro e i trentasei mesi

I rapporti numerici bambino/educatore vanno correlati alla presenza effettiva dei bambini, così come tracciata nel registro delle presenze e in relazione ai tempi dell'offerta educativa. Con riferimento ai tempi di riposo, di accoglienza e di ricongiungimento può essere garantito un rapporto numerico di almeno 1/10 da tutto il personale in servizio.

In caso si sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in considerazione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) dell'art.29 c.2 della L.R. n. 30/2023 considerando il loro livello di autonomia e garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo per l'intero orario standard di funzionamento del servizio.

8.2 RUOLO E FUNZIONI DEL COORDINATORE PEDAGOGICO

In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/2023, all'interno di tutti i servizi educativi (compresi i servizi integrativi) deve essere garantita la funzione del Coordinatore pedagogico, il cui ruolo risulta strategico ai fini del presidio del funzionamento dell'équipe educativa, della promozione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie, della cura della progettazione educativa e del raccordo tra le strutture educative e i servizi territoriali.

Nello specifico, il Coordinatore pedagogico:

- ✓ deve essere in possesso dei titoli previsti dalla Legge n. 55/2024 e s.m.i. e afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ferma restando la necessità di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni per coloro che ricoprono tale ruolo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

- ✓ costituisce l'elemento centrale per la qualificazione dei servizi, attraverso la supervisione e il sostegno del gruppo di lavoro;

- ✓ in base alle Linee pedagogiche adottate con il sopra citato Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha i seguenti compiti:

- ❖ curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolgere la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori e insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo;

- ❖ promuovere la partecipazione, sollecitando l'incontro tra gli educatori e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione e sui percorsi educativi dei bambini;

- ❖ curare il raccordo e le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari;

- ❖ creare le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo, di sezione, di intersezione e di struttura e implementando strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione, di valutazione e autovalutazione;

- ❖ individuare le esigenze formative degli educatori e del personale di supporto (personale ausiliario) e proporre approfondimenti formativi qualificati anche in collaborazione con il coordinamento pedagogico territoriale, qualora presente.

Il coordinatore pedagogico è individuato mediante concorso pubblico o mediante altra modalità correlata alla natura giuridica del soggetto gestore del servizio (a titolo di esempio: consulenza, convenzione con altri servizi, coprogettazione, etc).

In considerazione della molteplicità delle funzioni attribuite, il Coordinatore pedagogico può svolgere la sua funzione anche in più strutture educative - sia tradizionali, sia integrative - correlando la funzione alle 8 caratteristiche del servizio (tipologia, capacità ricettiva, complessità organizzativo-gestionale).

L'evidenza di tale attività dovrà essere comprovata, anche ai fini dell'attività di vigilanza, dalle seguenti evidenze documentali:

- il prospetto contenente gli orari di apertura del Servizio e di eventuali prolungamenti;
- la Tabella relativa alla turnazione del personale educativo (con l'eccezione del Nido in famiglia);
- il "Progetto Pedagogico", reso consultabile per tutti;
- la bacheca aggiornata per l'informazione alle famiglie (anche condivisa con eventuali altri servizi collegati);
- l'elenco delle riunioni mensili svolte con l'équipe educativa con l'indicazione delle date in cui tali incontri sono stati effettuati e degli argomenti trattati;
- le iniziative formative messe in atto, anche in collaborazione con il CPT di riferimento.

8.3 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento è un diritto – dovere di tutti gli operatori dei servizi educativi. Allo scopo di qualificare sempre più le competenze professionali degli operatori, migliorare le forme di intervento educativo e l'impostazione organizzativa, procedere al costante rinnovamento del servizio l'Amministrazione promuove corsi di aggiornamento o stage formativi avvalendosi del Coordinamento Pedagogico Territoriale in ottica di promozione delle professionalità del Sistema Integrato zero-sei. In caso di gestione indiretta dei Servizi, il gestore è tenuto alla programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento tenendo conto della programmazione effettuata all'interno del CPT.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

I Servizi Educativi Prima Infanzia sono gestiti direttamente dal Comune oppure sono affidati all'esterno, tramite gara o procedure comparative previste dalla legge, ad operatori autorizzati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore nonché dagli avvisi e/o bandi di gara ad invito.

Il Comune si avvarrà della partecipazione delle famiglie e delle forze sociali organizzate nel territorio comunale. A tal fine è costituita la Commissione di Partecipazione composta da:

- Il Sindaco o Assessore delegato
- n° 3/4 Rappresentanti delle famiglie (uno per ogni struttura)
- n° 2 Rappresentanti del personale del soggetto affidatario in caso di appalto del servizio - ad Operatore economico privato (n. 1 Responsabile e n.1 rappresentante de Personale educativo)
- n° 1 Rappresentante della Consulta pari-opportunità

- n° 1 Rappresentante della Consulta del Volontariato
- n° 1 Rappresentante della Consulta Comunale delle Famiglie
- n° 2 Rappresentanti del Consiglio comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza, scelti anche tra i cittadini non consiglieri.

Funge da segretario della Commissione il Funzionario Responsabile dei Servizi per la prima infanzia, senza diritto di voto.

Non possono essere eleggibili come rappresentanti dei genitori gli operatori dei Servizi per la prima infanzia del Comune di Bra e rispettivi coniugi.

Il Presidente sarà eletto fra i rappresentanti delle famiglie in seno alla Commissione nel corso della prima riunione convocata dal Sindaco e/o Assessore delegato. A parità di voti viene eletto il candidato più giovane. Il primo escluso, a seguito dello scrutinio dei voti relativi all'elezione del Presidente, assume la carica di Vicepresidente.

E' compito del Presidente della Commissione di Partecipazione presiedere le riunioni , convocare l'assemblea dei genitori, dare attuazione alle decisioni in esse adottate.

La Commissione di partecipazione dura in carica sino al rinnovo del consiglio Comunale, ad eccezione dei rappresentanti dei genitori, i quali saranno rinnovati all'inizio di ogni anno scolastico.

I rappresentanti dei genitori decadono automaticamente dall'incarico quando i loro figli cessano di frequentare i Servizi Educativi per la Prima Infanzia e vengono tempestivamente sostituiti. I componenti che risultino assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive decadono dall'incarico e vengono tempestivamente sostituiti.

La Commissione di Partecipazione si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente ; dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti entro 10 giorni dalla richiesta. Per la validità delle riunioni occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

La Commissione delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

La Commissione di Partecipazione ha il compito di :

- ♦ Promuovere la partecipazione delle famiglie alla gestione dei I Servizi Educativi per la Prima Infanzia
- ♦ Mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali e sociali operanti nel territorio.
- ♦ Vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento e proporre eventuali modifiche/integrazioni.
- ♦ Avanzare proposte circa gli indirizzi pedagogici, assistenziali ed organizzativi dei servizi in base alle indicazioni espresse dall'Assemblea dei genitori, del personale addetto al servizio o da consulenti specializzati eventualmente interpellati per problemi specifici.
- ♦ Ha poteri decisionali in ordine a: convocazione assemblee dei genitori per la trattazione di problemi urgenti

ART. 10- NORMA FINALE DI RINVIO DINAMICO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative regolamentari di livello superiore nonché contrattuali collettive nazionali e decentrate vigenti pro-tempore